

PROCEDURA PER LA GESTIONE E COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

1. PREMESSA

- 1.1 La quotazione delle azioni e degli altri strumenti finanziari di Rebirth S.p.A. (di seguito la “**Società**” o “**Rebirth**”) sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Paris implicherà l’osservanza della normativa vigente in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate, di prevenzione delle violazioni di abuso di mercato da parte di persone in possesso di Informazioni Privilegiate, e il monitoraggio delle transazioni riguardanti i titoli della Società.
- 1.2 La presente procedura (la “**Procedura**”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 3 febbraio 2025 ai sensi delle disposizioni applicabili di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, nonché della Raccomandazione dell’AMF No. 2016-08 intitolata “*Guide de l’information permanente et de la gestion de l’information privilégiée*” (Guida all’Informazione Permanente e alla gestione delle Informazioni Privilegiate).
- 1.3 La Procedura disciplina il processo di gestione delle Informazioni Privilegiate riguardanti la Società e le società, se presenti, da essa controllate, direttamente od indirettamente (congiuntamente, le “**Controllate**”) al fine di assicurare che la loro comunicazione all’esterno avvenga tempestivamente ed in forma adeguata, nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità.
- 1.4 La Procedura entra in vigore con effetto dalla data di avvio delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari (come infra definiti) della Società sull’Euronext Growth Paris, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Euronext Paris (l’“**Euronext Growth Paris**”).

2. DEFINIZIONI

2.1 I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“**AMF**” si riferisce all’Autorité des Marchés Financiers (Autorità di regolamentazione dei mercati finanziari francesi).

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Controllate**” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.

“**Dipendenti**” indica i dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

“**Gruppo**” indica la Società e le sue Controllate.

“Informazione Privilegiata” si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari. Ai fini della presente definizione:

(a) un’informazione è di “carattere preciso” se:

- i. si riferisce a un complesso di circostanze che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- ii. è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari;

(b) per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d’investimento.

“Incaricato Affari Societari” indica il responsabile della relativa funzione della Società.

“MAR” indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.

“Soggetti Rilevanti” indica: (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società; (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d’ufficio partecipano alle riunioni dell’organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono l’Emittente; (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società.

“Strumenti Finanziari” indica gli strumenti finanziari emessi dalla Società ed ammessi alle negoziazioni sull’Euronext Growth Paris.

3. DESTINATARI DEL REGOLAMENTO

3.1 Il presente Regolamento è destinato ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all’esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.

3.2 Ai sensi del Regolamento MAR, della Raccomandazione dell'AMF No. 2016-08 intitolata "Guida dell'Informazione Permanente e della gestione dell'Informazione Privilegiata", nonché delle Norme Generali pubblicate dall'AMF, la Società comunica senza indugio secondo le modalità ivi previste le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società o le sue Controllate, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati.

3.3 La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate, se presenti, le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione.

4. VALUTAZIONE DEL CARATTERE PRIVILEGIATO DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

4.1 I responsabili degli uffici e gli Amministratori Delegati della Società e delle società del Gruppo devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nonché l'Incaricato Affari Societari di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le società del Gruppo che essi ritengono potenzialmente privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti (come definiti successivamente all'articolo 6) e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata ovvero i Fatti Rilevanti e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.

4.2 La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da ciascun Amministratore Delegato della Società che, a tal fine, si avvalgono dell'Incaricato Affari Societari.

4.3 Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, l'Incaricato Affari Societari. Entrambi, nei momenti di competenza, assumono il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il "**Responsabile**").

4.4 Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali autorizzati, e vigila affinché la circolazione all'interno della Società e del Gruppo di dette Informazioni Privilegiate sia svolto senza pregiudizio del loro carattere privilegiato.

4.5 È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e a tutti Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società o del Gruppo di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del Gruppo.

5. ESCLUSIONI

5.1 La Società, previo assenso del Responsabile, può comunicare in via confidenziale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, le Informazioni Privilegiate, ad esempio, ai seguenti soggetti:

- (a) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- (b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
- (c) soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri strumenti finanziari);
- (d) banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- (e) agenzie di rating;
- (f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;
- (g) qualsiasi ufficio governativo ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

5.2 Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve pubblicare senza indugio tali informazioni.

6. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

6.1 Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, e precisamente qualora:

- i. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- ii. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- iii. la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate di cui si tratta.

6.2 In presenza di una informazione rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura di Informazione Privilegiata, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, a seconda dei casi, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, valuta se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi della MAR, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo 6.1, individuando, altresì, una probabile durata del periodo di ritardo. Per le informazioni che assumono natura

privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione.

6.3 Laddove le analisi preliminari di cui al paragrafo 6.2 che precede non consentano di escludere la decisione di ritardare la pubblicazione, la Società, in ossequio ai presidi e alle procedure previste dal Regolamento di Esecuzione 2016/1055/UE, utilizza modalità che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle Informazioni in questione, nonché prepara una stima in merito ai tempi di comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata. Qualora non dovessero essere più garantite la riservatezza dell'Informazioni Privilegiate la cui pubblicazione è stata ritardata, la Società deve adottare ogni misura organizzativa che consenta la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate nel più breve tempo possibile.

6.4 In ogni caso, durante il periodo di ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate e fino alla pubblicazione del comunicato, perdurano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 8 e l'iscrizione dei destinatari nel registro insider (“**Registro**”). Inoltre, la Società predispone un'eventuale bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui venga meno una delle condizioni che consentono il ritardo e si assicura che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione siano pronte.

6.5 Nel caso in cui:

- i. sia rilevato un *rumor* che si riferisca in modo esplicito all'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo, se tale *rumor* è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita;
- ii. vengano comunicate Informazioni Privilegiate a terzi non vincolati a un obbligo di riservatezza in violazione della presente Procedura;
- iii. l'Amministratore Delegato valuti che siano venute meno le ragioni che giustificavano il ritardo,

lo stesso Amministratore Delegato dispone l'immediata pubblicazione di un comunicato stampa secondo la procedura di cui all'articolo 10, aggiornando conseguentemente il Registro dei soggetti interessati. In particolare, la comunicazione deve avvenire entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'informazione da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione al Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate scelto dalla Società. Qualora l'Informazione divenga Privilegiata in seguito alla chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione, la Società non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il giorno festivo seguente.

6.6 Immediatamente dopo la pubblicazione del comunicato stampa relativo alle Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi dei precedenti paragrafi, la Società dà notizia all'Autorità Competente - alla AMF - dell'avvenuto ritardo mediante una comunicazione scritta, tramite le modalità indicate dalla stessa Autorità. Nel caso in cui la spiegazione per iscritto delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo debba essere fornita all'Autorità Competente su successiva richiesta di quest'ultima, la Società provvede in

ottemperanza alle richieste fornendo all'Autorità stessa comunicazione scritta completa anche di tali informazioni.

7. POSSIBILI EVENTI GENERATORI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

7.1 Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante che potrebbero interessare un emittente (ciascuno, il “**Fatto Rilevante**”):

- (a) ingresso in, o ritiro da, settori di business;
- (b) dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- (c) acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- (d) rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- (e) operazioni sul capitale;
- (f) emissioni di warrant, obbligazioni o altri titoli di debito;
- (g) modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
- (h) perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
- (i) operazioni di fusione e scissione;
- (j) conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- (k) conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- (l) controversie legali rilevanti;
- (m) cambiamenti nel personale strategico della società;
- (n) operazioni sulle azioni proprie;
- (o) presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- (p) richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- (q) operazioni con parti correlate;
- (r) rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;

- (s) le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
- (t) le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

8. RISERVATEZZA IN FASE DI FORMAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

8.1 I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

- (a) evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- (b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
- (c) assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.

8.2 I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

8.3 Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura "STRETTAMENTE RISERVATO".

8.4 I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e provvedono a che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi alle Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio ciascun Amministratore Delegato, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

9. COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ O ALLE SUE CONTROLLATE

9.1 Il Responsabile procede, a nome della Società, a gestire ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.

- 9.2 La divulgazione nei loro confronti delle informazioni è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
- 9.3 Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto la divulgazione di informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
- 9.4 Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno è di esclusivo compito del Responsabile il quale, di concerto con l'Incaricato Affari Societari, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui all'art. 17 del Regolamento MAR, anche in relazione a specifiche informazioni che non rientrano nelle fattispecie in parola, dandone comunicazione scritta agli interessati.

10. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

- 10.1 I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate di cui siano venuti a conoscenza. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.
- 10.2 La Società procede alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, avvalendosi dell'ufficio Incaricato Affari Societari.
- 10.3 Il Responsabile provvede, con l'ausilio dell'Incaricato Affari Societari, a predisporre le comunicazioni al pubblico delle Informazioni Privilegiate ed ad effettuarle.
- 10.4 Ciascuna comunicazione al pubblico deve contenere tutte le Informazioni Privilegiate ed è divulgata in modo completo e tempestivo secondo le modalità previste dalla MAR al fine di evitare asimmetrie informative tra i destinatari.

11. VIOLAZIONI

- 11.1 Il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull'Euronext Growth Paris e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura.
- 11.2 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella presente Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento MAR o di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una "**Violazione**"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo,

spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.

11.3 L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.

11.4 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla Procedura:

- (a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;
- (b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
- (c) sia un Dipendente, l'infrazione può qualificarsi come illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

12. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

12.1 In conformità a quanto previsto dall'art.18 del MAR la Società istituisce e tiene un registro relativamente alle persone che nella Società stessa ed eventualmente nelle Controllate e nelle controllanti (ove esistenti) hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (il "**Registro**"). Il Regolamento di Esecuzione 1210/2022/UE (il "**Regolamento 1210**"), che ha, tra l'altro, abrogato il Regolamento europeo (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016, attua quanto previsto dal MAR, e stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso delle sezioni del Registro e il relativo aggiornamento. Devono essere iscritte nel Registro le persone che (i) hanno accesso su base regolare o occasionale a Informazioni Privilegiate, quando (ii) tale accesso avviene in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del Registro. Per quanto riguarda il requisito sub (i), si precisa che l'accesso ad Informazioni Privilegiate è la circostanza che fa sorgere l'obbligo di iscrizione nel Registro e la legittimità della stessa iscrizione, anche se detto accesso sia soltanto occasionale. Secondo quanto previsto dal MAR e dal Regolamento 1210, il Registro è in formato elettronico, redatto secondo il modello fornito dal Regolamento 1210 ed è strutturato in due distinte sezioni: i) una sezione per ciascuna Informazione Privilegiata, nella quale viene aggiunta una nuova sezione ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata (c.d. "**sezione occasionale**"); ii) una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (c.d. "**sezione permanente**"). Le sezioni del Registro sono predisposte sulla base del Modello 1 e del Modello 2 dell'Allegato I al Regolamento 1210. Il Registro consiste in un sistema accessibile via Internet/Intranet protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d'accesso e credenziali d'accesso. Il Registro deve garantire:

- i. la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato ai Soggetti Rilevanti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto

che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione che svolgono all'interno della Società;

- ii. l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco;
- iii. l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.

12.2 Il Registro è unico per il Gruppo ed è tenuto dal soggetto individuato quale responsabile, con il supporto delle competenti strutture della Società (il “**Responsabile del Registro**”) in ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento 1210. Oltre alle funzioni individuate al presente articolo, il Responsabile del Registro cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del MAR qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto della Società, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare il Registro, la Società rimane pienamente responsabile degli obblighi di cui al presente articolo. La Società conserva sempre il diritto di accesso al Registro. Il Registro, su richiesta dell'Autorità Competente, è trasmesso alla stessa tramite le modalità indicate sul proprio sito Internet. L'Amministratore Delegato (ovvero il/i soggetto/i dallo stesso delegato/i), procede all'individuazione, ai fini dell'iscrizione nella “sezione permanente” del Registro, dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno sempre accesso ad Informazioni Privilegiate e le motivazioni dell'iscrizione. I dati di coloro che sono iscritti nella “sezione permanente” non sono ripresi nelle “sezioni occasionali”. Nel caso in cui la Società decida di non ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, risulteranno indicate nel Registro le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata ed il momento in cui l'informazione è stata pubblicata. Tale lasso temporale deve essere il più breve possibile e limitato ai tempi tecnici di predisposizione del comunicato. Subito dopo l'iscrizione di una persona nel Registro, il Responsabile del Registro provvede ad informare per iscritto la stessa in merito: (i) alla sua iscrizione nel Registro; e (ii) all'informativa sul trattamento dei dati personali. Il Responsabile del Registro provvede, inoltre, all'aggiornamento del Registro, che deve essere disposto senza indugio, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nei seguenti casi:

- (a) variazione delle motivazioni per cui un soggetto è iscritto, ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della persona da una sezione all'altra del Registro;
- (b) iscrizione di nuovi soggetti in quanto hanno accesso ad Informazioni Privilegiate;
- (c) venir meno dell'accesso ad Informazioni Privilegiate da parte di soggetti iscritti (nella “sezione permanente” o nelle “sezioni occasionali”).

12.3 L'aggiornamento deve essere altresì disposto, per ciascun soggetto iscritto, in relazione al suo accesso alle varie fasi successive di “maturazione” del complesso di circostanze o dell'evento rilevante che dà luogo all'Informazione Privilegiata. L'aggiornamento deve indicare la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento. L'aggiornamento viene disposto a cura del Responsabile in conformità alla normativa, sulla base delle segnalazioni tempestivamente inviate da parte dei soggetti a conoscenza delle Informazioni

Privilegiate. Il Responsabile del Registro rende, altresì, noti ai Soggetti Interessati già iscritti nel Registro anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardano, ivi inclusa la cancellazione, con le medesime modalità sopra indicate.

12.4 La Società, o la persona che agisce in nome e per conto della stessa, deve adottare, tempestivamente, ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone iscritte nel Registro al momento della loro iscrizione, per iscritto o mediante posta raccomandata o comunicazione a mani ovvero rispondendo via e-mail, prendano atto:

- (a) della loro iscrizione nel Registro, della cancellazione dallo stesso e degli aggiornamenti delle informazioni in esso contenute;
- (b) degli obblighi che derivano dall'aver accesso ad Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite in caso di violazione dei suddetti obblighi o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

A tal fine, ciascuna persona iscritta nel Registro dovrà - in occasione della ricezione della prima comunicazione e di eventuali successive comunicazioni relative ad aggiornamenti degli obblighi giuridici e delle sanzioni applicabili e/o della presente Procedura - rispondere via e-mail (all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta), comunicando di aver preso atto della presente Procedura e degli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall'accesso ad Informazioni Privilegiate, nonché di essere a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate. Il Responsabile del Registro conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi. Il Responsabile del Registro consegna ai Soggetti Interessati che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro. Il Responsabile del Registro ha il compito di curare l'aggiornamento della Procedura alla luce delle evoluzioni della normativa sul Registro e delle altre disposizioni normative di tempo in tempo applicabili e dell'esperienza applicativa maturata, sottoponendo all'Amministratore Delegato, le proposte di modifica e/o integrazione della Procedura ritenute necessarie o opportune.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Tutti i dati relativi alle Persone Rilevanti sono trattati nel rispetto delle norme adottate dalla Società in materia di tutela dei dati personali e in conformità con la normativa applicabile. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, rese edotte di quanto segue: a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati; c) i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; d) i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679; e) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare; f) Titolare: Rebirth S.p.A..

ALLEGATO A

Modello Lettera di Accettazione

Egregio Signore/Signora [COGNOME NOME]

Iscrizione nell'Elenco delle persone che hanno accesso regolare ad Informazioni Privilegiate

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “**Regolamento MAR**”) e dal Regolamento di Esecuzione 1210/2022/UE della Commissione Europea, Rebirth S.p.A. ha provveduto ad istituire il registro di coloro che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 7 del Regolamento MAR (di seguito il “**Registro**”).

Al riguardo con la presente La informiamo, che, con decorrenza [DATA REGISTRAZIONE INIZIO] i Suoi dati personali sono stati inseriti in detto Registro, per la seguente motivazione:

[MOTIVAZIONE D'ISCRIZIONE]

Ricordiamo che i possessori di informazioni privilegiate inerenti alla Società, ai fini della loro diffusione, debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura per la gestione e comunicazione di Informazioni Privilegiate”, disponibile sul sito “<https://www.re-birth.it/>”, sezione Investor Relations.

Sanzioni in caso di violazione

L'abuso di Informazioni Privilegiate è punibile, in particolare, con cinque anni di carcere e una multa di 100 milioni di euro, importo che può essere aumentato fino a dieci volte il beneficio derivante dall'infrazione, specificando che l'ammenda non può mai essere inferiore a tale beneficio¹.

In conformità a quanto disposto dall'Art. 13 del Regolamento EU 679/2016 (“**GDPR**”), intendiamo informarLa che i dati personali da Lei forniti alla Società, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile. Si tenga presente che per trattamento deve intendersi, secondo la normativa vigente, qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. La presente informativa Le permette di conoscere la natura dei dati personali che verranno inseriti all'interno del Registro, finalità e modalità del

¹ French Monetary and Financial Code, artt. Da 465-1 a 465-3 e art. 621-15

loro trattamento, eventuali destinatari terzi degli stessi nonché i diritti che Le vengono riconosciuti ai sensi del GDPR.

DATI PERSONALI TRATTATI

Di seguito, riportiamo la lista dei Suoi dati personali – di volta in volta integrabile – che il Titolare potrà trattare:

- (a) dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza privato completo);
- (b) dati fiscali (codice fiscale);
- (c) altri elementi di identificazione (numero di telefono personale o professionale ed elementi identificativi della società di appartenenza).

I dati personali appena menzionati saranno trattati per consentire al Titolare di adempiere ad obblighi imposti ai sensi delle sopra citate disposizioni della normativa europea e nazionale ovvero di ottemperare ad obblighi di natura fiscale e contrattuale. A tal riguardo La informiamo che l'eventuale mancata o errata comunicazione di tali dati potrebbe determinare, tra l'altro, l'impossibilità per la Società di:

- verificare ed assicurare la corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa europea su cui lo stesso è basato;
- instaurare o proseguire correttamente il rapporto contrattuale con Lei, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali, richiesti o acquisiti al fine di procedere alla Sua iscrizione nell'apposito Registro, saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

- (a) gestire efficacemente gli adempimenti legati agli oneri derivanti dalla normativa italiana ed europea;
- (b) adempiere ad obblighi imposti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
- (c) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie), anche da parte di un terzo.

RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati potranno essere trattati da incaricati (dirigenti, amministratori e sindaci, uffici di segreteria interni, addetti alla contabilità e alla fatturazione, addetti alla commercializzazione dei

servizi/prodotti, addetti all'assistenza tecnica dei clienti) e/o, ove nominati, responsabili esterni del trattamento, il cui elenco è liberamente accessibile previa specifica richiesta scritta da formulare al Titolare del trattamento.

COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

Nei limiti delle finalità sopra menzionate, i Suoi dati potranno essere comunicati dalla Società alle seguenti persone fisiche o giuridiche:

- ai soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e la diffusione dei dati sia prescritta o consentita per legge, regolamento o normativa comunitaria entro i limiti necessari allo specifico scopo;
- a società controllanti, controllate e collegate al Titolare e ai loro dipendenti o consulenti, per l'adempimento di obblighi di legge o per attività relative o conseguenti alla gestione, sotto ogni profilo contrattuale, del rapporto instaurato con Lei;
- ai soggetti cui siano affidati adempimenti posti a carico della Società e/o inerenti al Suo rapporto contrattuale, con particolare riferimento agli obblighi contabili;
- a tutti coloro che agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento per conto del Titolare, il cui elenco è liberamente accessibile e costantemente aggiornato;
- ai manutentori esterni del nostro sistema informativo e/o dei software da noi in uso, in caso di loro guasti o problemi alla sicurezza dei trattamenti, per il tempo strettamente necessario al ripristino delle funzionalità;
- ai soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per garantire il corretto svolgimento del rapporto contrattuale, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari (ad esempio, gli istituti di credito, gli spedizionieri ecc.).

In aggiunta, i Suoi dati personali possono essere comunicati tra le società del Gruppo, con modalità confidenziali e restrittive, se richiesto, per scopi strettamente connessi alla gestione ed organizzazione del rapporto contrattuale.

TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

La informiamo, inoltre, che l'attuale struttura della Società non richiede una circolazione al di fuori del territorio dell'Unione Europea dei Suoi dati personali. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione Europea, adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Rebirth S.p.A., con sede in Formello (RM), Via della Selvotta 23, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, REA RM - 1640812, codice fiscale e partita IVA n. 1619001007. Lei potrà, in qualsiasi momento, rivolgere ogni domanda relativa al trattamento dei Suoi dati personali e ogni richiesta di esercizio dei diritti che Le sono riconosciuti dal GDPR, inviando una semplice comunicazione all'indirizzo postale indicato sopra, ovvero tramite e-mail, all'indirizzo: rebirth_spa@legalmail.it

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali svolgendo ogni operazione necessaria mediante strumenti cartacei e informatici, nel pieno rispetto delle condizioni di legge, e garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità sopra descritte. In ogni caso, i Suoi dati non potranno essere conservati per un periodo superiore a 5 (cinque) anni, al fine di ottemperare agli obblighi di legge derivanti dalla normativa europea in materia di abuso di mercato. Ogni operazione di trattamento sarà svolta da parte della Società in piena conformità alle misure di sicurezza più idonee prescritte dalla normativa applicabile. La informiamo infine che in qualsiasi momento e senza alcuna formalità potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e, se del caso, la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali, reperibile presso la sede della Società. Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, avrà il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Fermo quanto sopra, Lei potrà in ogni momento chiedere al Titolare di bloccare i trattamenti dei Suoi dati personali, ad eccezione di quelli direttamente o indirettamente necessari all'adempimento da parte della Società di obblighi di legge o comunque indispensabili alla gestione del Suo rapporto contrattuale.

Il Soggetto preposto alla tenuta del Registro Insider

Per accettazione _____.